



00198 Roma
Via Gregorio Allegri, 14
Casella Postale 2450
Telefono 06/84911
Telefax 06/8491239

COMUNICATO STAMPA

La Commissione d'Appello Federale, nella riunione dei giorni 23 - 24 settembre, ha esaminato i seguenti casi, adottando le decisioni al loro fianco trascritte:

1) **Reclamo del PROCURATORE FEDERALE**

rispettivamente avverso:

- Gara Chieti – Benevento del 4.4.2004: **RESPINTO**
 - o il proscioglimento del calciatore NOCERINO Alberto per violazione degli art. 6 comma 1 e 2 C.G.S. per illecito sportivo;
 - o il proscioglimento della SPORTING BENEVENTO per violazione dell'art 6 comma 4 C.G.S. per responsabilità oggettiva per le violazioni ascritte al proprio tesserato Nocerino; **RESPINTO**
 - o il proscioglimento del calciatore CALIFANO Gianni, per violazione degli artt. 1 e 5 C.G.S. **RESPINTO**
 - o il proscioglimento del CALCIO CHIETI per violazione dell'art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità oggettiva per le violazioni ascritte al proprio tesserato Califano; **RESPINTO**

- il proscioglimento delle società, in relazione alla responsabilità oggettiva connessa alla violazione degli artt. 1 comma 1 e 5 C.G.S.:
 - o SPEZIA CALCIO 1906, nei confronti del proprio tesserato Alessi Giuseppe, **IMPROCEDIBILE** per sopravvenuta carenza d'interesse;
 - o U.S. GROSSETO, nei confronti del proprio tesserato Ambrosino Salvatore, **ACCOLTO**, infligge la sanzione dell'ammenda di €3.000,00;
 - o CALCIO CHIETI, nei confronti del proprio tesserato Califano Gianni, **ACCOLTO**, infligge la sanzione dell'ammenda di €2.000,00;
 - o U.S. CATANZARO, nei confronti dei propri tesserati Ferrigno Fabrizio, Gentili Luca, Pastore Ivano, **ACCOLTO**, infligge la sanzione dell'ammenda di €3.000,00;
 - o SPORTING BENEVENTO, nei confronti del proprio tesserato Nocerino Alberto; **ACCOLTO**, infligge la sanzione dell'ammenda di €2.000,00;

- il proscioglimento della società U.S. GROSSETO, **RESPINTO**
in relazione alla responsabilità oggettiva connessa alla violazione dell'art. 6 comma 7 C.G.S., nei confronti del proprio tesserato Ambrosino Salvatore, a seguito di proprio deferimento (Delibera Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 17/C del 06.9.2004);

- 2) **Reclamo U.S. CATANZARO** **ACCOLTO**, annullandosi l'impugnata
avverso la sanzione della penalizzazione di n. 5 punti, da scontarsi nella stagione sportiva 2004 – 2005, relativamente alla gara Chieti – Catanzaro del 16.5.2004 per violazione degli artt. 6 commi 3 e 4 e 2 commi 3 e 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva, per illecito sportivo commesso dal proprio calciatore Lo Giudice Pasquale a seguito di deferimento del Procuratore Federale (Delibera Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 17/C del 06.9.2004);

- 3) **Reclamo A.S. ACIREALE** **RESPINTO**
avverso la sanzione della penalizzazione di n. 5 punti da scontare nella classifica del campionato 2004/2005 inflitta all'U.S. Catanzaro in relazione alla gara Chieti – Catanzaro del 16.5.2004, per violazione degli artt. 2 commi 3 e 4 e 6 commi 3 e 4 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale per illecito sportivo (Delibera Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 17 del 06.9.2004);

- 4) **Reclamo calciatore AMBROSINO Salvatore** **PARZIALMENTE ACCOLTO**,
avverso la sanzione della squalifica di tre anni e otto mesi per violazione degli artt. 1 comma 1, 5 e 6 commi 1 e 2 limitatamente alla gara Chieti – Catanzaro del 16.5.2004 e art. 6 comma 7 limitatamente alla gara Chieti – Benevento del 04.04.2004 a seguito di deferimento del Procuratore Federale per illecito sportivo (Delibera Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 17/C del 06.9.2004);
riducendosi a mesi 12 la squalifica già inflitta dai primi giudici al reclamante per violazione degli artt. 1 comma 1 e 5 C.G.S.

- 5) **Reclamo calciatore LOGIUDICE Pasquale** **ACCOLTO**, annullandosi l'impugnata
avverso la sanzione della squalifica di tre anni per violazione dell'art. 6 comma 1 e 2 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale per illecito sportivo (Delibera Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 17/C del 06.9.2004);
delibera

- 6) **Reclamo calciatore CALIFANO Gianni** **PARZIALMENTE ACCOLTO**
avverso la sanzione della squalifica di tre anni e 6 mesi per violazione degli artt. 1 comma 1, 5 e 6 comma 1 e 2 - limitatamente alla gara Chieti – Catanzaro del 16.5.2004 - a seguito di deferimento del Procuratore Federale per illecito sportivo (Delibera Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 17/C del 06.9.2004); riducendosi a mesi 5 la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici al reclamante per violazione degli artt. 1 comma 1 e 5 C.G.S.
- 7) **Reclamo calciatore ALESSI Giuseppe** **ACCOLTO**, annullandosi l'impugnata delibera
avverso la sanzione della squalifica per mesi 5 per violazione degli artt. 1 comma 1 e 5 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale (Delibera Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 17 del 06.9.2004);
- 8) **Reclamo calciatore GENTILI Luca** **RESPINTO**
avverso la sanzione della squalifica di mesi cinque per violazione degli artt. 1 e 5 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale (Delibera Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 17/C del 06.9.2004);
- 9) **Reclamo calciatore FERRIGNO Fabrizio** **RESPINTO**
avverso la sanzione della squalifica di mesi cinque per violazione degli artt. 1 e 5 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale (Delibera Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 17/C del 06.9.2004);
- 10) **Reclamo calciatore PASTORE Ivano** **RESPINTO**
avverso la sanzione della squalifica di mesi cinque per violazione degli artt. 1 e 5 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale (Delibera Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 17/C del 06.9.2004);
- 11) **Reclamo calciatore NOCERINO Alberto** **RESPINTO**
avverso la sanzione della squalifica di mesi 5 per violazione dell'art. 1 comma 1 e 5 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale (Delibera Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 17/C del 06.9.2004);

- 12) Reclamo del PROCURATORE FEDERALE ACCOLTO,**
avverso: infligge al calciatore Farinelli Italo la sanzione della squalifica per mesi tre;
- il proscioglimento del calciatore FARINELLA Italo per violazione dell'art. 6 comma 7 e del Sig. al sig. Passalacqua la sanzione PASSALACQUA Antonio per violazione degli artt. dell'inibizione per anni tre; 1 comma 1- 2 e 6 per illecito sportivo e della società alla U.S. Scalea 1912 la sanzione della U.S. SCALEA 1912, per violazione degli artt. 6 penalizzazione di n. 4 punti nella classifica 2004/2005 e la sanzione dell'ammenda di comma 2 – 4 e 6 e 2 comma 3 e 4 nonché della €300,00; società VALLATA BAGALADI per violazione dell'art. 9 comma 3 relativamente alla gara U.S. alla società Vallata Bagaladi la sanzione Scalea 1912 – Vallata Bagaladi del 18.4.2004 a della penalizzazione di n. 2 punti nella seguito di proprio deferimento (Delibera classifica 2004/2005 Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 18 del 9.9.2004)

Roma, 24.9.2004